

CONCESSIONE DI AIUTI IN REGIME “DE MINIMIS” A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI ABRUZZESI CHE ESERCITANO LA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA.

Convenzione

Articolo 1

La presente convenzione, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ determina le procedure per il pagamento di contributi finanziari a fondo perduto in favore delle imprese che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona, da erogare in regime “de minimis”.

Hanno diritto ai benefici dell’aiuto de minimis le Imprese di Pesca include individuate in esito all’Avviso pubblico indetto con Determinazione DH32/77 del 20/12/2013 che, sulla base degli accertamenti espletati e/o in via di espletamento da parte del Servizio Regionale competente, risulteranno ammessi in via definitiva agli aiuti di cui trattasi.

Articolo 2

La Regione Abruzzo affida alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.a. di seguito denominata come “FIRA”, l’incarico di eseguire i pagamenti in favore delle Imprese di pesca di cui al precedente articolo 1.

I contenuti delle predette attività, su richiesta della Direzione Regionale Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, di seguito denominata “Direzione Agricoltura”, per conto della Regione Abruzzo e contestuale accettazione della FIRA , possono anche subire variazioni qualora sopravvengano modifiche delle disposizioni a livello regionale e/o nazionale e/o comunitario.

La FIRA è incaricata, su mandato del Servizio Regionale Competente, individuato nel Servizio Economia Ittica e Credito Agrario, di :

- 1) procedere, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli elenchi da parte del Servizio Regionale competente, al pagamento dei relativi aiuti de minimis agli ammessi ai benefici esclusivamente a mezzo bonifico bancario sui C/C che saranno comunicati dallo stesso Servizio;
- 2) eseguire i pagamenti alle Imprese beneficiarie ed operare, su ciascun pagamento, la ritenuta IRPEF e versarla, nella misura in cui sarà comunicata dallo stesso Servizio regionale;
- 3) rendicontare analiticamente anche attraverso prospetti riassuntivi , le spese effettuate in nome e per conto della Regione non oltre il termine di tre mesi dall’ultimazione dell’intervento stesso, fornendo tutti gli elaborati contabili previsti dalle vigenti normative o richiesti dagli organi regionali.
- 4) La FIRA consegnerà gli elaborati previsti su supporto cartaceo e informatico, ognuno completo dei relativi allegati, all’ufficio protocollo della Direzione Agricoltura.

Articolo 3

La dotazione complessiva delle risorse stanziare per l’aiuto de minimis di cui all’articolo 1 del presente disciplinare , è di euro 160.000,00 (euro centosessantamila/00) reperibili all’interno delle residue disponibilità finanziarie scaturenti da risorse assegnate alla FI.R.A. fino al 31/12/2004 per le finalità di cui al Fondo per il Credito agevolato alle P.M.I. del Settore della Pesca ed Acquacoltura, a norma della L.R. 154 del 23/12/1997 ovvero trasferite ai sensi della L.R. 34/2005 .

Detto importo non comprende il compenso dovuto alla FIRA, da quantificare come stabilito al successivo articolo 4.

Allegato b) – Schema di convenzione per l’attuazione finanziaria dell’Aiuto de minimis.

Articolo 4

Per l’espletamento del presente incarico alla FIRA sarà corrisposto un compenso pari al 1,5 % un compenso omnnicomprensivo di IVA e di ogni eventuale onere o spesa relativa alla esecuzione dei pagamenti, pari all’1,5 % delle risorse che la stessa erogherà alle Imprese di Pesca beneficiare per l’importo massimo di euro 2.400,00.

Il predetto compenso dovrà essere fatturato previa approvazione del rendiconto da parte del Servizio Regionale competente.

Articolo 5

La FIRA si impegna ad assicurare la gestione finanziaria in nome e per conto terzi dell’aiuto de minimis secondo i criteri di massima correttezza e nel rispetto delle normative vigenti. La FIRA terrà una contabilità specifica dell’aiuto de minimis o con un sistema contabile separato o con una contabilità analitica autonoma all’interno del proprio sistema contabile, che consenta in qualsiasi momento di ottenere consultivi riepilogativi di tutte le spese sostenute.

La FIRA è tenuta inoltre alla raccolta ed alla custodia dei documenti originali giustificativi delle spese effettuate che possono essere , in qualunque momento, richiesti dal Servizio Regionale Competente e che saranno consegnati allo stesso.

Articolo 6

Tutti gli adempimenti finanziari e quelli ad essi connessi saranno curati dalla FIRA in nome e per conto della Regione Abruzzo.

Articolo 7

Nell’esecuzione dell’incarico FIRA S.p.a. si impegna ad ottemperare, nei confronti del proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto della presente concessione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendone tutti gli obblighi relativi.

Articolo 8

La Regione Abruzzo, dopo la firma per accettazione del presente Contratto da parte del Presidente (Legale Rappresentante) della FIRA, invierà, in una o più soluzioni, alla FIRA gli elenchi delle Imprese di Pesca da pagare, con l’indicazione dell’importo lordo e della ritenuta IRPEF da trattenere e versare.

Articolo 9

La FIRA è tenuta ad effettuare il pagamento dei contributi in favore delle Imprese beneficiarie e ad a trattenere e versare , nella misura indicata , le ritenute IRPEF. La gestione delle risorse di cui al precedente articolo 3 dovrà essere effettuata mediante pagamenti in nome e per conto terzi (intestati alla regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, Via Catullo n. 17, 65127 Pescara). La FIRA dovrà versare gli aiuti de minimis agli aventi titolo entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi regionali.

Articolo 10

La presente Convenzione ha termine il giorno 31/12/2014. E’ facoltà della Regione Abruzzo concedere, su richiesta scritta, che dovrà pervenire agli Uffici competenti prima della data di scadenza, proroghe, per giustificati e comprovati motivi, che abbiano influito sullo svolgimento dell’incarico e che non siano imputabili alla FIRA.

Allegato b) – Schema di convenzione per l’attuazione finanziaria dell’Aiuto de minimis.

Articolo 11

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della FIRA. Il presente atto , redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Articolo 12

Le parti concordano di consentire il ricorso all’arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione Agricoltura, un secondo nominato dalla FIRA S.p.a., ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra i due membri come sopra nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara. Per eventuali controversie inerenti alla presente concessione, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Pescara, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 13

A tutti gli effetti per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Data _____

Data _____

Per la Regione Abruzzo

Per la FIRA
